

TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE FALLIMENTI

Prot. OCC n. 2020/045

Sig. GIUSEPPE DI NOIA

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI
DEBITI DEL CONSUMATORE E
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA EX ARTT.67 e ss. del C.C.I**

Incaricati alle funzioni di Gestore dall'Organismo di Composizione della Crisi "Modello Torino":

■ **Avv. Angela Emanuela Parisi**, C ■■■■■■■■■■,
pec.: angelaemanuelaparis@pec.ordineavvocatitorino.it, con studio
in Torino, ■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■

■ **Dott. Andrea Petrarulo**, C ■■■■■■■■■■,
pec: andrea.petrarulo@legalmail.it, con studio in Torino,
■■■■■■■■■

Ill.mo Sig. Giudice,

i sottoscritti Dott. Andrea Petrarulo, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Torino, e Avv. Angela Emanuela Parisi, avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino, incaricati in data 03.09.2020 dall'Organismo di Composizione della Crisi OCC MO.TO. (**doc. 01- 03**) ad assumere le funzioni di Gestori della crisi nella procedura di sovraindebitamento (da ora indicati come "*il Gestore*") del consumatore ex 67 C.C.I. (Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore), richiesta dal sig. Giuseppe Di Noia (da ora indicato come "*ricorrente/istante*"), sulla base della documentazione in atti, della documentazione acquisita, degli accertamenti effettuati e tenuto conto delle notizie ed elementi allo stato disponibili, sono ora in grado di esporre quanto segue.

PREMESSO



Che il sig. Giuseppe Di Noia ha presentato una richiesta di piano di risanamento dei debiti, con l'ausilio [REDACTED] che ha fornito la documentazione e collaborato nella predisposizione del piano, affiancando il ricorrente anche in occasione degli incontri avvenuti con gli scriventi;

Che il sig. Giuseppe Di Noia è dipendente del Ministero della Giustizia, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con la qualifica di autista.

Che l'attuale nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie (sposata in seconde nozze), [REDACTED] e dalla di lei figlia, [REDACTED] (**doc.04**), entrambe interamente a suo carico.

VERIFICATO

1) che l'istante si trova in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento, così come definita dall'art.2, comma 1, lett.c), del d.lgs.14/2019 (Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza) e che riveste la qualità di consumatore;

2) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV, Capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX, del d.lgs.14/2019 né risulta aver fatto ricorso nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art.69 del C.C.I.;

3) che non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ai sensi degli artt.69 e 77 c.c.;

4) non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art.77 del d.lgs. 14/2019 né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave e malafede o frode;



5) si è impegnato sia personalmente sia con l'ausilio dell'avv. Carlo Paolo Brevi a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

tutto ciò premesso e verificato, gli scriventi

DEPOSITANO

la seguente Attestazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Relazione Particolareggiata ex art.67 e ss. Del C.C.I. in vigore, così articolata:

1. NOTE PRELIMINARI

1.1. Dichiarazione di terzietà e indipendenza dei professionisti nominati

1.2. Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso ed estrema sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti presentato

1.3. Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori

1.4. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art.67, comma 4 del C.C.I.

1.5. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

1.6. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

2. ANALISI DEL PIANO

2.1. L'attivo patrimoniale

2.2. Le spese per il sostentamento familiare

2.3. L'ipotesi di ripartizione a favore dei creditori – Piano di ristrutturazione dei debiti

3. LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI



3.1 le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Il merito creditizio

3.2. L'esistenza di eventuali atti di disposizione del debitore e di atti impugnati dai creditori

3.3. La valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata

4. Commento al piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore e valutazione sulla probabile convenienza

5. Conclusioni e attestazione del piano

6. Allegati alla relazione

1. NOTE PRELIMINARI

1.1. Dichiarazione di terzietà e indipendenza dei professionisti nominati

La previsione in capo ai professionisti facenti funzioni dell'OCC, ai sensi della normativa vigente, di ausilio e affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere soddisfacente anche agli interessi dei creditori.

A tal fine, i sottoscritti dichiarano di non essere legati al ricorrente da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato opera professionale in favore del debitore.

1.2. Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso ed estrema sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti presentato

Il sig. Giuseppe Di Noia, con l'ausilio [REDACTED], ha chiesto all'OCC "Modello Torino", la nomina di Gestori per essere ammesso a una



procedura di composizione della crisi, indicata nell'allora vigente Piano Del Consumatore ex art. 7 comma 1 bis L. n. 3/2012.

I sottoscritti gestori hanno ritenuto di condividere l'individuazione della procedura ora da qualificarsi come "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore*" ex art.67 e ss. C.C.I., atteso che i debiti del ricorrente non furono contratti per un'attività imprenditoriale ma si riferiscono a prestiti a cui fece ricorso in momenti di difficoltà economica alla quale è da aggiungersi la patologia della dipendenza da gioco che aggravò la situazione.

Si esclude la liquidazione anche per l'assenza di beni immobili intestati al ricorrente.

La proposta che è stata elaborato di concerto con l'avv. Carlo Paolo Brevi consiste nel destinare una quota importante della retribuzione da lavoratore dipendente del ricorrente, ammontante all'importo mensile di circa 1.600,00 netto. Si tratta dell'unico introito del debitore, considerato che il sig. Di Noia non possiede beni immobili né beni mobili registrati né è titolare di libretti al risparmio e/o fondi pensione.

Detta quota si renderà disponibile nel momento in cui verrà disposta la cessazione delle trattenute sulla retribuzione, pari ad € 771,42, operate a seguito di cessione del quinto, delegazione di pagamento, pignoramento presso terzi ovvero tutte riconducibili a contratti di finanziamento stipulati per affrontare le problematiche finanziarie aggravatesi con la dipendenza da gioco.

1.3 Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori



Allo stato attuale, l'importo della retribuzione mensile, al netto delle detrazioni sopra indicate, non risulta sufficiente a sostenere tutte le spese mensili che sono state quantificate e documentate in € 1.270,00 circa.

Nel tempo, di fatti, si è accumulato un debito nei confronti di ATC per il mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese, oltre l'impossibilità di rispettare il finanziamento contratto con Findomestic nel mese di marzo 2012, che dopo varie vicissitudini approdò all'ingiunzione per l'importo residuo capitale di € 21.979,19 su € 30.696,00 e alla procedura esecutiva presso terzi promossa dalla cessionaria IFIS NPL S.p.A., con tutti gli aggravii per interessi di mora e spese.

CREDITI IN PRIVILEGIO	NOMINATIVO	CAUSALE	Importo iniziale	RESIDUO
	SORIS	TRIBUTI (TARI)	110	€ 110,00
	SORIS	TASSA AUTOMOBILISTICA	461,18	€ 461,18
CREDITI CHIROGRAFARI	ATC	CANONI E SPESE	6.783,05	€ 6.783,05
	ITALCREDI	CESSIONE DEL QUINTO	37.200	€ 25.730,00
	ITALCREDI	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	34680	€ 13.294,00
	IFIS NPL SPA	FINANZIAMENTO-PP3	24.901,16	€ 24.383,90
	SORIS	SANZIONI C.D.S.	396,01	€ 396,01
IFIS NPL SPA	SPESE PROC.ES.MOB.	2.346,89	100	€ 2.346,89

TOTALE IN PRIVILEGIO: € 561,18

TOTALE IN CHIROGRAFIARIO: € 70.586,96



OLTRE LE SPESE DELLE PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE IN

PREDEDUZIONE: € 2.346,89

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad **€ 73.495,03** a cui vanno aggiunti i compensi, in prededuzione, per l'OCC e per gli onorari del consulente avv. Brevi.

1.4 Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art.67, comma 4 del C.C.I.

Come evidenziato nel certificato allegato (doc.04), il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dalla sua seconda moglie e dalla di lei figlia.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, il ricorrente risulta essere l'unico percettore di reddito, pertanto, rimane interamente a suo carico.

I consumi mensili relativi alle voci indispensabili, in base alla documentazione esaminata, sono stati stimati nell'importo di € 1.270,00, fatte salve le spese straordinarie. Detta somma si può ritenere congrua per far fronte alle spese strettamente necessarie. Allo stato attuale, il ricorrente non riesce a fronteggiare tutte le spese necessarie a causa delle trattenute subite, a titolo di cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramento presso terzi, in conseguenza delle quali, l'importo netto mensile si aggira intorno ad € 900,00/1.000,00.

1.5. Precisazioni in merito alle spese di procedura prededucibili

Il compenso degli scriventi Gestori è stato quantificato in € 2.920,03 (comprensivi di iva), determinati sulla base dell'attivo e del passivo.

A tale importo devono essere aggiunti i costi sostenuti:

- € 98,00 + € 27,00: contributo unificato e marca da bollo per istanza al Giudice, € 12,40 per diritti all'Agenzia delle Entrate, € 5,98 per certificato PRA;



oltre, le eventuali spese di registrazione dell'omologa (€ 200,00), di pubblicazione (€ 100,00), bolli **(doc.05)**.

Rientra nelle spese prededucibili anche la parcella dell'avv. [REDACTED] che ammonta ad € 1.000,00 (comprensivi degli accessori di legge) **(doc.06)**.

1.6. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

Gli scriventi Gestori, previa autorizzazione del G.D. **(doc.07)**, ha provveduto a richiedere accesso ai dati dell'anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate ed Ente Riscossore S.p.A.) e alle informazioni creditizie presenti nelle centrali rischi di Banca d'Italia e di altri enti pubblici e privati, nonché a richiedere riscontro sulle posizioni debitorie eventualmente vantate da Comuni nonché società finanziarie e istituti bancari.

Nel dettaglio le verifiche effettuate dallo scrivente Organismo di Composizione della Crisi sono state le seguenti:

AGENZIA DELLE ENTRATE: l'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria si è concretizzato mediante la concessione dell'accesso agli scriventi al "*Cassetto Fiscale del Contribuente*" del ricorrente; dall'analisi di tale posizione si è potuta verificare la rispondenza dei redditi dichiarati nella proposta e documentati ai Gestori con quanto in possesso dall'Agenzia delle Entrate (analisi dei Modelli Unico e dei 730), nonché verificare l'esistenza di eventuali Atti del Registro riferiti all'istante **(doc.08)**.

Dalla richiesta di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari sono emersi i rapporti di conto corrente già dichiarati dall'istante e non ne emergerebbero di ulteriori ancora aperti alla presente data di presentazione.

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A.: gli scriventi hanno provveduto a richiedere accesso alle posizioni debitorie esattoriali dell'istante, e la società di



riscossione ha riscontrato non esservi posizioni cartellizzate a carico dell'istante (alla data del 20 giugno 2022) **(doc. 09)**.

SORIS S.P.A.: gli scriventi hanno provveduto a richiedere accesso alle posizioni debitorie dell'istante, e la società di riscossione interpellata ha riscontrato quanto segue: € 396,01 a titolo chirografario per sanzione C.d.S. dovuti alla Città di Torino; € 110,00 a titolo privilegiato ex art.2752 u.u. cc per Tributi comunali dovuti alla città di Torino; € 461,18 a titolo privilegiato ex art.2758 cc per Tassa Automobilistica dovuti alla Regione, per un importo complessivo di **€ 967,19 (doc. 010)**.

PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO: da ricerca effettuata al Pra dagli scriventi, alla data del 20 novembre 2022 **(doc. 11)**, risulta che il sig. Giuseppe Di Noia non è proprietario di alcun veicolo.

L'ultima vettura intestata all'istante è una Fiat Auto targata CS628AS, venduta in data 28.09.2018 al prezzo di € 400,00 al sig. [REDACTED], come risulta dal certificato allegato **(doc.12)**.

CRIF: gli scriventi hanno provveduto a richiedere informazioni alla Banca dati CRIF – aggiornate alla data del 14.07.2022 – da cui risulta l'estinzione anticipata di una cessione del quinto contratta con Italcredì e un fido di conto con Intesa San Paolo presso cui ha un contratto di conto corrente **(doc.13)**

CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA: la Centrale dei Rischi, a fronte delle richieste degli scriventi, ha inviato le informazioni presenti nell'Archivio in relazione al nominativo del ricorrente dal mese di luglio 2019 al mese di maggio 2020 **(doc. 14)**.

CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA (C.A.I.): il CAI, alle richieste del Gestore, ha comunicato in data 26.05.2022 che il nominativo del ricorrente non è presente in archivio **(doc. 15)**.



CONSORZIO TUTELA CREDITO (CTC): il Consorzio in data 01.06.2022 ha fatto pervenire al Gestore le segnalazioni relative al nominativo del ricorrente (**doc. 16**).

COMUNE DI TORINO: i Gestori hanno richiesto al Comune di Torino di comunicare l'esistenza di tributi locali non pagati. Si produce la risposta ricevuta in data 20.10.2022 (**doc. 17**), dal Responsabile Ufficio Tributi da cui non risultano pendenze per debiti tributari.

I gestori, inoltre, hanno verificato la sussistenza di posizioni relative a:

- **PROTESTI**: dalla visura estratta dagli scriventi alla data del 23.09.2022 (**doc. 18**), non risultano protesti a carico del sig. Giuseppe Di Noia.
- **PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI ED IMMOBILIARI**: da interrogazione all'agenzia delle entrate, il sig. Di Noia non risulta intestatario di alcun diritto reale immobiliare (**doc.19**), a conferma dell'autocertificazione rilasciata e sottoscritta con firma autenticata dall'avv. Carlo Brevi con cui l'istante dichiara di non possedere beni immobili né beni mobili registrati, successivamente confermata e sottoscritta con firma autentica del gestore avv. Angela Emanuela Parisi (**doc.20**).

Risulta, invece, conclusa una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, come da documentazione acquisita dal ricorrente nonché tramite gli scriventi dal legale della parte creditrice procedente e da quest'ultima stessa (atto di pignoramento, dichiarazione del terzo e ordinanza di assegnazione **doc.21-22-23**). Sul punto si rinvia a quanto indicato nel paragrafo successivo.



Gli scriventi hanno poi provveduto a richiedere ai creditori, istituti di credito e finanziarie, la **precisazione** del loro **credito** al fine di verificare ed attestare i dati comunicati dal sig. Di Noia.

In particolare:

- **ATC**: il sig. Giuseppe Di Noia è titolare di assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, [REDACTED], in virtù di contratto n.ro 1 [REDACTED] stipulato con l'ATC di Torino, in data 28.01.2004 (**doc.24**). Allo stato attuale, il sig. Di Noia risulta debitore della somma di € 6.220,90, come da estratto conto datato 6 luglio 2022, relativo alle morosità maturate con scadenza 31 luglio 2022, fermo restando che da verifiche sugli estratti conto bancari le mensilità di agosto 2021, febbraio, maggio e luglio 2022, risultano pagate per un totale di € 1.058,29. Ad oggi, risultano ancora dovute le mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022 come comunicato dallo stesso ricorrente, per un totale ulteriore di € 1.620,44 e, pertanto, l'ammontare complessivo dovuto risulta pari ad **€ 6.783,05** (**doc.25**).
- **ITALCREDI S.p.A.**: il sig. Di Noia risulta intestatario di due contratti con la società Italcredi S.p.A.:
- **Contratto di cessione del quinto**: contratto n. 131480, siglato in data 03.10.2019, capitale erogato: € 28.245,71, somma compresa di interessi e costi: € 37.200,00; da restituire in n.120 rate di importo pari ad € 310,00 ciascuna. A fine dicembre 2022, le rate incassate risultano essere n.37, per importo complessivo di € 11.470,00 con conseguente importo residuo di **€ 25.730,00** (**doc. 26-27**);



- **Contratto di delegazione di pagamento:** contratto n. 86716, siglato in data 05.09.2016, capitale erogato: € 23.709,46 somma compresa di interessi e costi: € 34.680,00; da restituire in n.120 rate di importo pari ad € 289,00 ciascuna. A fine dicembre 2022, le rate incassate risultano essere n.74, per importo complessivo di € 21.386,00 con conseguente importo residuo di **€ 13.294,00** (doc. 28-29);
- **IFIS NPL Servicing spa** : parte creditrice che ha promosso l'esecuzione ha comunicato in data 13.10.2022 che il proprio credito residuo ammonta ad **euro 27.248,05**, già detratti € 5.517,44 incassati, di cui € 15.825,85 per capitale, € 2.857,72 per spese legali liquidate, € 356,00 per tassa di registrazione del decreto, € 200,00 per tassa di registrazione dell'ordinanza, € 6.957,29 per interessi maturati al 4.12.2019 ed € 6.568,63 per interessi di mora maturati al 13.10.22. Detto credito è relativo alla procedura esecutiva presso terzi N.R.G. ES. MOB. 984/2020, conclusasi con ordinanza di assegnazione emessa in data 22 luglio 2020. A fine dicembre 2022, risultano incassate altre tre rate di € 172,42 ciascuna, con residuo complessivo di **€ 26.730,79** (doc.30).

Riepilogando, ad oggi, stante le risposte ricevute dai creditori nonché le ricerche effettuate, gli scriventi confermano la correttezza degli importi evidenziati nell'istanza proposta dal sig. Giuseppe Di Noia.

2. ANALISI DEL PIANO

2.1. Attivo Patrimoniale

I sottoscritti Gestori hanno effettuato la verifica dello stato patrimoniale del sig. Di Noia, anche facendo accesso al cassetto fiscale.



Come già allegato, il sig. Giuseppe Di Noia non risulta proprietario di alcun bene immobile, né mobile registrato.

Il reddito da lavoro dipendente è pari circa ad € 1.600,00 netti al mese (si vedano cedolini allegati) **(doc.31)**.

I redditi degli ultimi tre anni sono i seguenti **(doc.32)**:

ANNO	REDDITO LORDO	REDDITO- NETTO	REDDITO MENSILE NETTO SU TREDICI MENSILITA'	
2019	EURO 24.858,00	20.377,00	1.567,50	
2020	EURO 25.430,00	20.727,00	1.594,40	
2021	EURO 25.666,00.	20.868,00	1.605,23	

Quanto alla giacenza sul conto corrente la stessa è sempre negativa:

alla data del 4 ottobre 2022, il conto corrente acceso presso intesa SanPaolo, riportava un saldo di euro - 1.108,64 8 **(doc.33)**.

Non è titolare di titoli e/o fondi di deposito e/o polizze assicurative e/o libretti al risparmio.

2.2. Spese necessarie al sostentamento

Le spese necessarie al sostentamento della propria famiglia, documentate ed espone dal ricorrente nella propria domanda, risultano essere le seguenti:



IMPORTI SU BASE MENSILE

Canone Alloggio ATC: € 343,19 - 353,44

Fibra Fastweb: € 25,00

Gas cucina: € 30,00

Energia elettrica: € 60,00

Utenza telefonica mobile per tutta la famiglia – carte prepagate € 8,00 circa per tre: € 25,00

Costi alimentari: € 400,00

Varie (come ad esempio abbigliamento, spese personali, spese mediche coperte dal servizio sanitario nazionale) e scolastiche: € 150,00

Benzina: € 130,00 (calcolo annuo € 1.584,26 sulla base di 13.000 annui)

Bollo auto: € 10,00 (€ 119,00 annui)

Assicurazione auto: € 50,00 (€ 600,00 annui)

Premio Polizza *Casaconme*: € 7,44

Tari: € 25,25 (€ 303,00 annui)

- TOTALE COMPLESSIVO € 1.262,69 che si può arrotondare ad € 1.270,00.

Senza tenere conto di eventuali spese straordinarie.

Le spese relative all'autovettura si riferiscono all'autovettura di proprietà della sorella [REDACTED], che il debitore utilizza abitualmente per le sue incombenze quotidiane.

Si tratta di una Lancia Y, Elefantino blu targata [REDACTED], assicurata ITAS (doc.34).

2.3. Ipotesi di ripartizione fra i creditori

Dalle evidenze documentali, emerge, che ad oggi il sig. Giuseppe Di Noia subisce una trattenuta sullo stipendio per una somma complessiva di € 771,42, a titolo di cessione del quinto (€ 310,00), delegazione di pagamento (€ 289,00) e pignoramento presso terzi (€ 172,42).



Gli scriventi Gestori precisano che ai fini della presente proposta hanno considerato lo stipendio del sig. Di Noia al lordo della cessione del quinto, della delegazione di pagamento e dell'attuale trattenuta obbligatoria effettuata dopo la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi da parte di IFIS.

Alla luce della recente riforma, non sembra sussistere più alcun dubbio in merito alla revocabilità del contratto di cessione del quinto, come della delegazione di pagamento, tenuto conto che la titolarità della posizione rimane in capo al debitore-lavoratore sino alla maturazione della rata. D'altronde, diversamente argomentando, detti creditori usufruirebbero di un trattamento privilegiato che consentirebbe loro l'integrale soddisfacimento del credito con la proporzionale riduzione del patrimonio del debitore per soddisfare gli altri creditori.

Ciò chiarito, il patrimonio disponibile del sig. Giuseppe Di Noia è rappresentato dalla retribuzione mensile ordinaria pari a circa € 1.600,00 mensili, al netto della quota parte delle spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia, pari ad € 1.270,00.

Questo patrimonio si quantifica in € 400,00 mensili per 48 mesi ovvero € 19.200,00 (calcolati facendo la media degli importi mensili netti su base annua), con la maggiorazione della quota di € 5.400,00, rappresentata dal 75 % delle tredicesime mensilità maturate nell'arco dei quattro anni, prendendo come parametro l'ultima tredicesima, per un totale complessivo di € 24.600,00, che si prospetta venga versato nei seguenti termini : € 400,00 mensili per il primo anno ed € 550,00 mensili per il secondo, terzo e quarto anno.

In questo modo, l'attivo patrimoniale che si realizza, ammontante complessivamente ad € 24.600, viene destinato a soddisfare nella misura del 100% i crediti in



prededuzione e in privilegio, per un importo di € 7.281,45 e nella misura del 24,54 % i crediti chirografari, per un importo di € 17.322,03.

Gli scriventi gestori ritengono che detta quota possa ritenersi sufficiente a risanare in parte le pretese creditorie, alla luce delle considerazioni esposte anche tenuto conto dell'assenza di valutazione del merito creditizio da parte delle società finanziarie.

Tra l'altro, il capitale della delegazione di pagamento risulta quasi interamente versato mentre per quanto attiene la procedura esecutiva mobiliare si rileva come l'importo precisato dalla società creditrice sia gravato da quello degli interessi moratori che andando sempre ad aumentare non consentono la riduzione del dovuto in misura proporzionata ai versamenti mensili.

Invero, per quanto riguarda ATC, quest'ultima riceverebbe una percentuale importante del credito residuo mentre sarebbe garantita dall'impegno del sig. Di Noia a versare puntualmente le mensilità a scadere, evitando l'aumentare dell'esposizione debitoria.

Tutto questo si inserisce in un contesto in cui il sovraindebitato si è già assunto l'impegno più importante ovvero quello di seguire un percorso psicologico per superare la sua condizione di ludopatia.

Ciò precisato, il piano può essere così riassunto

Crediti in prededuzione	NOMINATIVO	CAUSALE	Importo	%	PAGAMENTO
	AVV.BREVI	LEGALE DEL RICORRENTE	1.000	100	€ 1.000,00
	COMPENSO O.C.C.	O.C.C.	2.920	100	€ 2.920,00
	SPESE O.C.C.	O.C.C.	443,38	100	



					€ 443,38
	IFIS NPL SPA	SPESE PROC.ES.MOB.	2.346,89	100	€ 2.346,89
CREDITI IN PRIVILEGIO	NOMINATIVO	CAUSALE	Importo	%	PAGAMENTO
	SORIS	TRIBUTI (TARI)	110	100	€ 110,00
	SORIS	TASSA AUTOMOBILISTICA	461,18	100	€ 461,18
CREDITI CHIROGRAFARI					
	ATC	CANONI E SPESE	6.783,05	24,54	€ 1.664,56
	ITALCREDI	CESSIONE DEL QUINTO	25.730	24,54	€ 6.314,14
	ITALCREDI	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	13.294	24,54	€ 3.262,35
	IFIS NPL SPA	FINANZIAMENTO-PP3	24.383,90	24,54	€ 5.983,80
	SORIS	SANZIONI C.D.S.	396,01	24,54	€ 97,18

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il Piano proposto dal sig. Giuseppe Di Noia sia sostenibile e fattibile, pur se condizionato e subordinato alla percezione dei redditi per la durata dell'intero piano.

In ordine all'alternativa liquidatoria si osserva che tale procedura, come del resto la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare, non garantirebbe ai creditori un miglior soddisfacimento rispetto a quanto previsto nella proposta del sig. Di Noia, e vi sarebbe un ulteriore costo in prededuzione relativo ai compensi del liquidatore.

A ciò si aggiunga il fatto che il sig. Giuseppe Di Noia non possiede beni mobili né beni immobili né titoli liquidabili.



La presente proposta prevede il pagamento dei creditori, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, con l'importo complessivo di € 24.600,00 in n.48 mesi (4 anni), con le modalità seguenti:

1. Crediti prededucibili (Compenso OCC, compenso legale, spese procedura esecutiva mobiliare): € 6.710,27 soddisfazione al 100%

AVV.BREVI	€ 1.000,00
COMPENSO O.C.C.	€ 2.920,00
SPESE O.C.C.	€ 443,38
IFIS NPL SPA	€ 2.346,89

I crediti prededucibili saranno pagati per i primi dodici mesi con € 400,00 mensili e dal 13[^] mese con € 550,00 mensili:

➤ **Compenso legale del ricorrente avv. Brevi (€ 1.000,00):**

- Euro 133,00 dal 1[^] al 7[^] mese (totale € 933,31)
- Euro 66,69 all'8[^] mese

➤ **Compenso OCC e spese procedura (€ 3.363,38)**

- Euro 133 dal 1[^] al 7[^] mese ((totale € 933,31)
- Euro 166,65 all'8[^] mese
- Euro 200 dal 9[^] al 12[^] mese (€ 800)
- Euro 275 al 13[^] mese
- Euro 328,07 al 14[^] mese
- Euro 500 al 15[^] mese
- Euro 310,35 al 16[^] mese

➤ **Spese procedura esecutiva mobiliare (€ 2.346,89)**

- Euro 133,00 dal 1[^] al 7[^] mese (totale € 933,31)
- Euro 166,65 all'8[^] mese



- Euro 200 dal 9[^] al 12[^] mese (€ 800)
- Euro 275 al 13[^] mese
- Euro 171,93 al 14[^] mese

Pagata la prededuzione per complessivi € 6.710,27, verrà pagato l'importo del credito privilegiato al 100% vantato da **Soris, pari ad € 571,18:**

- Euro 239,65 al 16[^] mese
- Euro 331,53 al 17[^] mese

Pagato anche il privilegio, residua l'importo di € 17.322,03, con cui verranno pagati i crediti chirografari, con soddisfazione al 25,54%:

- ATC (€ 1.664,56)
- ITALCREDI (€ 9.576,49)
- IFIS NPL SPA (€ 5.983,80)
- SORIS (€ 97,18)

17[^] mese: residuo di € 218,47 da destinare pro quota di € 54,61 a ciascun creditore.

18[^] mese di € 550,00 da destinare pro quota all'importo residuo:

- ATC (€ 1.609,89 – 169,14)
- ITALCREDI (€ 9.521,88 – 169,14)
- IFIS NPL SPA (€ 5.929,19 -169,14)
- SORIS (€ 42,57 - 42,57)

Dal 19[^] al 25[^] mese, l'importo di € 3.850 (€ 550,00 x 7 mesi), da destinare pro quota all'importo residuo:

- ATC (€ 1.440,75 - € 1.283,31)
- ITALCREDI (€ 9.352,74 - € 1.283,31)
- IFIS NPL SPA (€ 5.760,05 - € 1.283,31)

26[^] mese di € 550,00 da destinare pro quota all'importo residuo:



- ATC (€ 157,44 – 157,44)
- ITALCREDI (€ 8.069,43 – € 196,28)
- IFIS NPL SPA (€ 4.476,74 - € 196,28)

Dal 27 ^ al 41 ^ mese, l'importo di € 8.250 (€ 550 x 15 mesi), da destinare pro quota all'importo residuo:

- ITALCREDI (€ 7.873,15 – € 4.125,00)
- IFIS NPL SPA (€ 4.280,46 - € 4.125,00)

42^ mese di € 550,00 da destinare pro quota all'importo residuo:

- ITALCREDI (€ 3.748,15 – € 394,54)
- IFIS NPL SPA (€ 155,46 - € 155,46)

Dal 43^ al 48 ^ mese la somma di € 3.300,00 (€ 550,00 x 6 mesi), sarà destinata a soddisfare l'ultimo importo residuo di € 3.353,61

3.LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

3.1 le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.

Il merito creditizio

Il signor Giuseppe Di Noia, a seguito di vicissitudini personali e familiari che lo travolsero da un punto di vista emotivo, si ritrovò a dover fronteggiare anche un peggioramento della sua situazione finanziaria, per risolvere la quale iniziò a contrarre dei finanziamenti, che gli furono concessi facilmente in quanto lavoratore dipendente statale, se pur in assenza di proprietà immobiliari.

Alle proprie vicende personali che spinsero il signor Di Noia a fare ricorso al credito, ai aggiunse una forma di ludopatia che peggiorò la situazione, in quanto il ricorrente entrò nel circolo vizioso del gioco d'azzardo in cui, confidando di fare



una vincita risolutiva, continuò ad aggravare la sua esposizione debitoria, per risolvere la quale s'indebitò ulteriormente chiedendo altri finanziamenti.

L'avvicinamento al gioco fu favorito da uno stato emotivo debole e sofferente dovuto alla fine improvvisa del primo matrimonio avvenuta per volontà della moglie che lasciò la casa coniugale e da cui si separò nel 2009.

Il sig. Di Noia rimase a vivere con il figlio, di nome [REDACTED], che all'epoca aveva 13 anni, e si trovò a far fronte a qualsiasi necessità sia materiale che emotiva, avendo la moglie interrotto qualsiasi rapporto con loro. Ora il figlio è indipendente e non risiede più con il sig. Di Noia.

In quel contesto il ricorrente dovette affrontare numerose spese, tra cui quelle per il riallestimento dell'appartamento in cui rimase ad abitare con il figlio e così fece accesso al primo credito al consumo. Al compimento del diciottesimo anno di età, fece un altro finanziamento per acquistare l'autovettura.

Orbene, il sig. Di Noia cercò di soddisfare tutte le esigenze del figlio anche per colmare l'assenza della madre ma le difficoltà materiali ed emotive lo spinsero ad avvicinarsi al gioco d'azzardo, in particolare al mondo delle slot machine.

Dopo qualche anno dalla separazione, incontrò un'altra donna con cui instaurò una relazione stabile culminata nel secondo matrimonio, tutt'ora in corso.

Questa nuova relazione se da un lato lo aiutò a risollevarsi emotivamente, dall'altro aggravò la sua situazione economica perché dopo un periodo di frequentazione, la compagna andò a vivere con lui portando seco la figlia avuta dal primo matrimonio.

Il sig. Di Noia riuscì, così, ad allontanarsi dalle sale da gioco ma poi facendosi carico interamente del mantenimento della moglie e della di lei figlia allora adolescente, non riuscì a sostenere il peso di tutte le incombenze economiche e fece nuovamente ricorso al credito, ricadendo nel contempo nella trappola del gioco.



E' indubbio come l'unica fonte di reddito del nuovo nucleo familiare resta comunque quella del signor Di Noia, che deve far fronte a tutte le spese correnti ossia costi delle utenze, casa, abbigliamento, cibo, salute, auto scolastiche e varie.

Allo stato attuale, pertanto, alle problematiche molto frequenti che possono colpire un nucleo familiare monoreddito, si aggiunge la problematica di natura patologica, essendo stata accertata una condizione di ludopatia che il ricorrente per vergogna ha cercato di tenere nascosta anche ai propri familiari, sin quando dall'esame della documentazione bancaria, gli scriventi rilevarono dei movimenti "sospetti". A quel punto, richieste spiegazioni, il ricorrente effettivamente ammise la sua dipendenza, taciuta persino anche al suo consulente ([REDACTED]).

A seguito di ciò, il ricorrente si sentì addirittura sollevato da un peso emotivo molto forte e si dimostrò disponibile, comprendendone la necessità, ad iniziare un percorso di riabilitazione psicologica, tutt'ora in corso (**doc.35**).

Si può pertanto sostenere che l'indebitamento non ha natura volontaria, di certo non è dovuto a colpa grave, malafede o frode, atteso che sussiste una conclamata patologia da dipendenza da gioco che l'ha sicuramente indotto a sopravvalutare le sue capacità di rientrare del debito e che gli ha innescato un processo di aggravamento della sua posizione.

Nonostante ciò, il sig. Giuseppe Di Noia, nel contempo, ha finito di pagare anche il finanziamento contratto con la compass con cui nel 2015, pattuì il rientro della somma residua in rate mensili garantite da cambiali.

Di certo, in questo contesto non si deve sottovalutare il ruolo svolto dalle società finanziarie che con facilità erogarono credito al ricorrente senza un'attenta valutazione del merito creditizio, approfittandosi della sussistenza della busta paga da lavoratore dipendente statale, se pur in assenza di garanzie e/o proprietà



immobiliari, e nonostante altri finanziamenti in corso. Vale la pena di considerare che alla data di erogazione dei singoli finanziamenti gli istituti di credito erano a conoscenza della situazione reddituale del debitore, nonché dell'esposizione debitoria già pendente potendo accedere alle informazioni fornite dalle diverse banche dati.

Ad esempio, Italcredi nel 2016 aveva già concesso la delegazione di pagamento, e solo tre anni dopo, nel 2019, acconsentì alla cessione del quinto, andando così ad erodere lo stipendio di altri € 310 mensili. Tra l'altro a settembre 2019, il sig. Di Noia aveva già ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo per il recupero dell'importo residuo relativo al finanziamento IFIS (ex Findomestic contratto nel 2012) di cui aveva interrotto il pagamento.

Ciò significa che sussisteva una situazione di morosità segnalata facilmente accertabile; tra l'altro, il legislatore prevede uno specifico obbligo del soggetto finanziatore, a ragione del quale deve acquisire dal cliente, tramite la consultazione delle banche dati, informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente, al fine di valutare il merito creditizio e la reale possibilità di rientro.

Le ragioni dell'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali del sig. Di Noia, il cui unico flusso di cassa è rappresentato dallo stipendio mensile, attualmente decurtato delle trattenute, con l'ulteriore aggravante della patologia della dipendenza da gioco d'azzardo per risolvere la quale il ricorrente si sta impegnando a seguire un percorso psicologico presso la ASL di Torino, Dipartimento Dipendenze, come da documentazione allegata.

Alla luce delle vicende che riguardarono il sig. Di Noia, non si ravvede dolo, colpa grave o malafede nell'assumere le obbligazioni che, di certo, non furono contratte



con l'intenzione di non adempiere ed anzi furono agevolate dalle società finanziarie che resero facile l'accesso al credito, senza alcuna cura in ordine alle caratteristiche patrimoniale e familiari dell'attuale sovraindebitato.

3.2 L'esistenza di eventuali atti di disposizione del debitore e atti impugnati dai creditori

Non risulterebbero esservi atti dispositivi del debitore negli ultimi cinque anni, ad eccezione della vendita dell'autovettura Fiat Auto targata [REDACTED], immatricolata 26.11.2004, venduta in data 28.09.2018 al prezzo di € 400,00, ricavato di modico valore che di certo non ha inciso sulle disponibilità del debitore, come già evidenziato *ut supra*.

La verifica sul Cassetto Fiscale ha dimostrato l'effettiva inesistenza di eventuali azioni di dismissioni di patrimonio negli ultimi cinque anni.

Circa la procedura esecutiva mobiliare si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

3.3. La valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata

I Gestori, esaminati i documenti messi a disposizione dal sig. Giuseppe Di Noia con l'ausilio dell'avv. [REDACTED] e quelli ulteriormente acquisiti e allegati alla presente relazione, presa visione della situazione reddituale e patrimoniale del debitore, ritengono che la documentazione prodotta a sostegno del piano possa ritenersi completa e attendibile ai fini della procedura da indebitamento in esame. Si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività ed attendibilità della documentazione prodotta.

Si precisa che il lungo tempo trascorso per la redazione della relazione è stato necessario in quanto, come già indicato, dall'esame degli estratti conto gli scriventi



gestori notarono dei movimenti che potevano evidenziare una situazione di ludopatia, successivamente fu ammessa dal ricorrente che si rese disponibile a seguire un percorso di riabilitazione

4. Commento al Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Come esposto nel corso della presente relazione, l'ammontare debitorio è allo stato insostenibile dal sig. Giuseppe Di Noia, il quale con il proprio reddito mensile non è stato in grado di adempiere alle obbligazioni assunte nel tempo. Il ricorrente ha quindi richiesto l'accesso alla presente procedura mettendo a disposizione una quota dal proprio reddito, tramite la possibilità di richiedere la sospensione della procedura esecutiva mobiliare nonché dei contratti di cessione del quinto e di delegazione di pagamento, così destinando una quota volta a saldare le altre esposizioni debitorie ovvero quelle nei confronti della Soris (per intero) e di ATC (pro parte).

5. Conclusioni e attestazione del piano

Sulla base di quanto esposto, gli scriventi Gestori

verificata

la completezza della documentazione depositata dal ricorrente;
l'attendibilità dei dati forniti direttamente dal sovraindebitato e dai creditori, comprovati dai documenti estratti dalle banche dati pubbliche consultate e dalle risultanze delle richieste di precisazione del credito

attestano

la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di gestione della crisi da sovraindebitamento che il sig. Giuseppe Di Noia intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del ricorrente e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili, con il



pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati nonché una percentuale intorno al 25 % per i crediti chirografari.

Si sottolinea infine la necessità ai fini di una concreta realizzazione del Piano, come richiesta dall'istante nel ricorso presentato, che l'Ill.mo Giudice Delegato voglia disporre la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 22 luglio 2020 dal Tribunale di Torino nella procedura esecutiva mobiliare R.G. n. 984/2020 nonché del prelievo della cessione del quinto e della delegazione di pagamento, che potrebbe pregiudicare la fattibilità del Piano, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo.

Gli scriventi Gestori, quindi, attestano la fattibilità e la convenienza, ai sensi dell'art.63 del C.C.I., che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è l'unica procedura applicabile, in considerazione del fatto che l'unica entrata che costituisce l'attivo è rappresentata dalla retribuzione mensile del sig. Giuseppe Di Noia e non sarebbe applicabile la liquidazione controllata non avendo beni immobili da liquidare.

Infine, i sottoscritti Gestori attestano, ai sensi dell'art.69 del C.C.I., che non esistono cause ostative soggettive ed il ricorrente è meritevole di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave malafede o frode.

Con quanto sopra gli scriventi risultano aver adempiuto alle incombenze delegate quali incaricati alle funzioni di O.C.C. per la procedura oggetto della presente relazione e si dichiarano a disposizione di questo Onorevole Tribunale per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione.

6. Allegati in pdf



01. Atto di nomina dei Gestori;
02. Accettazione incarico avv. Angela Emanuela Parisi;
03. Accettazione incarico dott. Andrea Petrarulo;
04. Certificato di stato di famiglia
05. Preventivo compensi OCC
06. Proposta di parcella dell'avv. Brevi
07. Autorizzazione ad accedere alle banche dati;
08. Accesso anagrafe tributaria
09. Riscontro Agenzia Entrate Riscossioni;
10. Precisazione Credito E.C. Soris;
11. Visura PRA;
12. Certificato PRA Vendita Auto;
13. Risposta CRIF aggiornata luglio 2022;
14. Risposta Centrale di Rischi Banca d'Italia;
15. Risposta Centrale Allarme Interbancaria;
16. Risposta CTC;
17. Risposta comune Torino per debiti
18. Visura non esistenza protesti;
19. Consultazione negativa per immobili;
20. Autocertificazione ad uso legale;
21. Atto di pignoramento presso terzi IFIS
22. Dichiarazione del terzo Ragioneria dello Stato;
23. Ordinanza di assegnazione;
24. Contratto ATC
25. Precisazione credito ATC e ultime bollette



26. Contratto cessione del quinto ITALCREDI
27. Posizione aggiornata csq
28. Contratto delegazione di pagamento ITALCREDI
29. Posizione aggiornata dlp;
30. Precisazione credito IFIS procedura;
31. Buste paghe 2022
32. Redditi 2019-2020-2021
33. Estratti conto ultimi tre anni
34. Spese di sostentamento
35. Documentazione medica

Torino, 30 gennaio 2023

nella qualità di gestori della crisi nominate OCC MO.TO TORINO

Avv. Angela Emanuela Parisi

Dott. Andrea Petrarulo

